

**PROVINCIA DI SALERNO**

- c.a. Presidente**  
**On. Edmondo CIRIELLI**
- c.a. Assessore LL.PP. e Urbanistica e al PTCP**  
**Dott. Marcello FEOLA**
- c.a. Dirigente Settore Ufficio di Piano,**  
**Arch. Catello BONADIA**

**REGIONE CAMPANIA**

- AGC 05 Settore 02**
- c.a. Coordinatore**  
**Dott. Michele PALMIERI**  
**AGC 16**
- c.a. Coordinatore**  
**Dott. Maria ADINOLFI**

Napoli, 2 maggio 2011

Prot.: 11542

**Oggetto: Osservazioni alla proposta di PTCP di Salerno.**

La scelta di procedere all'adozione di uno strumento di pianificazione qual è il PTCP non può che essere accolta con pieno favore dall'Associazione, reputando indifferibile l'esigenza di conseguire un governo del territorio informato a criteri di organicità, sistematicità, trasparenza, condivisione e tracciabilità, e al contempo improntato su principi di valutazione ambientale, volti a prevenire i possibili impatti e incidenze derivanti dalle attività antropiche, al fine di orientare le strategie da implementare al perseguimento della sostenibilità dello sviluppo.

Si premette che la specifica organizzazione del PTCP adottata nel processo di formazione della proposta e dei relativi addentellati, alla luce della irriducibile intrinseca complessità ed articolazione dei temi, avrebbe richiesto un maggiore sforzo da parte degli estensori al fine di rendere maggiore la fruibilità della corrispondente restituzione documentale. Al riguardo la previsione di grafi, schemi, ed analoghi altri espedienti di sintesi e orientamento avrebbe consentito sicuramente una più agevole consultazione e comprensione della proposta. Data la circostanza, si è proceduto giocoforza ad enucleare gli aspetti più salienti sui quali è stato possibile produrre considerazioni ed

osservazioni. Comunque, il percorso di disamina della proposta necessariamente continuerà anche nel confronto con i numerosi Circoli locali dell'Associazione più direttamente attenti alle ricadute puntuali delle strategie assunte dall'Amministrazione Provinciale (A.P.) di Salerno. Pertanto si confida che nella fase di Valutazione Ambientale da parte dell'Ente Competente si possa assicurare la più adeguata e compiuta verifica delle implicazioni ambientali dello strumento proposto. Altresì, si è certi che sarà possibile, in coerenza con le disposizioni vigenti in tema di VAS, ricevere articolato riscontro alle considerazioni ed osservazioni prodotte, sia nell'eventualità di accoglimento che di diniego.

Il PTCP di Salerno, a giudizio dell'Associazione, è stato adottato dall'Amministrazione Provinciale di Salerno in un momento particolarmente delicato per la Regione Campania, caratterizzato da una generale rivisitazione dell'apparato normativo urbanistico, anche attraverso il ricorso a procedure a carattere "straordinario". Si fa riferimento, in particolare, al cosiddetto "Piano Casa" (L.R. 1/2011), ma anche alla Legge Finanziaria 2011. Infatti, attraverso strumenti a carattere settoriale, si è proceduto a interventi modificativi di leggi quali la Legge 16/04 – Norme di governo del territorio e la Legge 33/93 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania, determinando uno stato di generale indefinitezza rispetto alle procedure connesse alla pianificazione e al governo del territorio, in attesa dei successivi atti regolamentari e attuativi previsti dalle stesse modifiche.

Tutto ciò premesso, si rappresentano le seguenti considerazioni ed osservazioni.

La disposizione dell'art. 59 delle NTA, che prescrive l'obbligo per i Comuni di adozione del PUC nel termine di 12 mesi dall'approvazione del PTCP, appare difforme dalla norma di cui all'art. 44, c. 2, L. R. 16/04, che, diversamente, impone ai Comuni di adottare (o adeguare) il PUC al PTCP entro 2 anni dall'entrata in vigore del PTCP stesso. D'altro canto, la proposta di PTCP non indica tempi certi e definiti per la costituzione dell'Organismo Permanente di Piano (art. 3), demandandola all'approvazione di un successivo Regolamento, di modo che non è dato comprendere come il breve termine stabilito possa essere rispettato proprio in assenza dell'organo che dovrebbe indicare gli elementi qualificanti i diversi Ambiti Identitari.

L'art. 18 della L.R. 16/04, al c. 7, dispone che il PTCP ha valore e portata di piano paesaggistico e di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del

suolo e della tutela delle bellezze naturali nonché, nelle zone interessate, di piano di bacino e di piano territoriale del parco. Il successivo c. 8 dispone che, per la definizione delle disposizioni del PTCP per le materie predette, la Provincia promuove le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti. Tali intese devono essere promosse ed intervenire, secondo la novella introdotta dalla L. R. 1/11, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 43-bis L.R. 16/04. Si tratta evidentemente di intese che devono precedere la proposta di PTCP, laddove gli artt. 2, 4 e 12 delle NTA attribuiscono invece ad esse valore solo attuativo del PTCP.

Al riguardo si osserva che tale disposizione genera dubbi relativamente all'approvazione di un PTCP corredato da piani e progetti (vedi Elaborati grafici – Serie 2: Elaborati di progetto, Serie 3: Il Piano delle Identità, Serie 4: I Piani Settoriali) che invece, nelle NTA, vengono demandati ad una fase attuativa del PTCP stesso, prevedendosi tra l'altro la possibilità di effettuare varianti al PTCP approvate dalla sola Giunta Provinciale. I dubbi, a cascata, si trasferiscono anche alla procedura di VAS. Infatti, questa, esperita con il PTCP adottato, non terrebbe in conto né le risultanze (e ulteriori nuovi elementi di indirizzo e d'intervento introdotti) delle intese preventive (art. 18 L.R. 16/01), né le varianti che discendessero da tali intese e accordi. L'approccio proposto desta ulteriore problematicità laddove si consideri che il regolamento che disciplina le procedure per le intese e gli accordi previsto dalla L.R. 1/11 non è stato ancora promulgato dalla Regione Campania e, pertanto, genera perplessità che la proposta di PTCP venga presentata immediatamente a ridosso della scadenza del termine per l'entrata in vigore delle modifiche di cui alla L.R. 1/11, in tal modo eludendo, o prevenendo, il regolamento di attuazione e la relativa, obbligatoria disciplina delle intese preventive.

La disposizione di cui all'art. 4 comma 1 risulta dunque palesemente fuorviante, in quanto rischia di far assurgere l'insieme di criteri/indirizzi/orientamenti recati nell'ambito degli Elaborati grafici – Serie 2, 3 e 4 a compiuti Progetti, Piani d'Ambito, Piani di Settore, e pertanto gli stessi, nella successiva fase di compiuta definizione, implicitamente, risulterebbero assolti dagli obblighi di assoggettamento alle procedure di Valutazione Ambientale (in particolare VAS e VI).

Analoga perplessità è da riferirsi agli aspetti connessi con la valenza paesaggistica del Piano. Infatti, anche per il contesto paesaggistico come per il contesti territoriali, allo stato, al PTR non è

riconosciuta la valenza paesaggistica; a cascata, anche per il PTCP non è possibile l'attribuzione di tutte le implicazioni connesse alla valenza paesaggistica prima che si concluda la fase di concertazione tra il Ministero dei BB.CC. e la Regione Campania per la acquisizione della valenza paesaggistica. E, tuttavia, nel PTCP vengono già indicate le Unità di Paesaggio prescindendo dalle intese sia con gli enti territoriali competenti in materia, ma soprattutto con la Regione Campania che ha in atto l'interlocuzione con il Ministero dei BB.CC..

L'art. 3 delle NTA istituisce l'Organismo di Pianificazione Permanente, articolandolo in n. 5 Unità operative una delle quali (lett. d) è l'Unità di supporto agli Enti locali e per l'approvazione della pianificazione comunale. Il tentativo di istituzionalizzazione di tale organismo non appare coerente con il testo e la struttura della L.R. 16/04, che riserva a sé stessa la disciplina degli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate (art. 4). Tra tali strumenti, ad esempio, vanno sicuramente ricompresi quelli di cui al capo VII del Titolo II L.R. 16/04, ed in particolare la disposizione dell'art. 40 che, nell'individuare nello specifico le prerogative di raccordo, di coordinamento e di verifica, le attribuisce, senza possibilità di deroga e/o di delega, alla Regione, conseguentemente attribuendo a ben individuati uffici e strutture regionali (AGC 16 Gov. del Territorio) la titolarità di una sorta di cabina di regia per il necessario supporto tecnico agli Enti locali. In tal senso le Province, al pari dei Comuni, devono essere destinatarie dei supporti tecnici univoci istituzionalizzati e forniti dalla Regione, non già titolari di organi preventivamente destinati a fornire indicazioni e supporti tecnici ai Comuni.

Perplessità inoltre suscitano le funzioni riservate dal PTCP alla Fondazione Cultura Ricerca Innovazione e Sviluppo (C.R.I.S.). A tale ente in house è infatti attribuito il ruolo di organismo strumentale per lo sviluppo del territorio della Provincia per le U.O. dell'Organismo permanente (art. 3 delle NTA) e per la ricerca e lo sviluppo del territorio (art. 23). La predetta attribuzione si presenta in contrasto con la vigente, recente normativa in materia di Servizi pubblici locali, in quanto i SSPPL di ricerca e sviluppo del territorio sono sicuramente servizi di rilevanza economica, da assoggettare, quindi, al fine dell'affidamento, alle regole del Codice dei contratti pubblici e delle altre norme di riferimento. Sarebbe inoltre opportuno verificare se la Fondazione in questione, che risulterebbe essere emanazione dell'Assessorato per le Politiche Giovanili, abbia nel

proprio oggetto sociale il perseguimento delle finalità ad essa attribuite dalla proposta di PTCP, e se tali funzioni siano coerenti con il ruolo alla Fondazione attribuito dalla deliberazione di C.P. istitutiva.

Entrando nel merito di aspetti più specifici, occorre osservare prioritariamente che si assiste al ricorrente e puntuale rimando ad ulteriori momenti/livelli della pianificazione (Organismo Permanente di cui all'art. 3 delle NTA), determinando un sistematico svuotamento e svilimento dell'attività di pianificazione, in palese contrasto con le specifiche previsioni di attribuzione dei compiti alle Province recate dalla L.R. 16/04 (art. 18, c.2).

La particolare scelta organizzativa delle procedure di pianificazione determina la decisione di demandare alle concertazioni per la redazione dei Piani dei sette Ambiti Identitari la definizione dei carichi insediativi ammissibili, seppur vincolandoli a generici valori massimi. Quanto a questi ultimi, la proposta di PTCP risulta adottare indicatori non adeguatamente rappresentativi della estrema eterogeneità dei contesti insediativi presenti in ambito provinciale nè opportunamente funzionali all'esigenza di interpretare e rappresentare l'effettivo carico insediativo. Alla mancata registrazione di un dato certo sui carichi insediativi, si aggiunge l'assenza di una stima del patrimonio edilizio esistente comprensivo di un dato ancora più importante relativo al patrimonio edilizio abusivo. Il dato dell'abusivismo, peraltro ampiamente richiamato nella Sintesi non Tecnica con riferimento anche al Rapporto Ecomafia 2007 di Legambiente, non è assolutamente evidenziato nella strategia del PTCP, a meno di richiami nelle schede degli Ambiti dove si prospetta la riqualificazione degli edifici abusivi, se condonabili. Tale aspetto necessariamente richiama la ferma opposizione di Legambiente alle strategie sottese dal Piano Casa e dal decreto Mille Proroghe di procedere a scriscianti condoni.

Inoltre, relativamente alla spesso richiamata volontà di ridurre al minimo il consumo di suolo, appare davvero eclatante che all'art. 31 c. 2 delle NTA si dichiari che il rispetto della sostenibilità ambientale impone quale parametro massimo di impermeabilizzazione dei suoli l'occupazione del 65% della superficie territoriale. Tale parametro non ha alcun carattere di sostenibilità!

La scelta di rimandare ad un sottosistema di pianificazione, qual è il Piano d'Ambito, i carichi insediativi ammissibili rende privo il PTCP del dato più significativo, connesso al suo

dimensionamento, in palese contrasto con la normativa vigente (art. 2 lettera b) della L.R. 16/04 che demanda tale definizione specificamente al PTCP. Ciò esclude dal procedimento di VAS le implicazioni sul contesto ambientale (suolo ed altre matrici ambientali) del carico pressorio antropico determinato dai sistemi e strutture insediative.

Tale scelta strategica, che sottende tutta la redazione del PTCP, fa osservare, inoltre, che il Piano tende a fornire un sostrato di generali e diffuse opportunità per ciascun ambito territoriale, rispetto alle quali viene a cadere la propedeuticità strategica che dovrebbe essere indirizzata dal Piano stesso. Infatti, ci si domanda cosa succederà se particolari scelte di finanziamento pubblico e privato si localizzeranno in questo o quell'ambito, rispetto al generale equilibrio territoriale cui il Piano sembrerebbe voler tendere, soprattutto rispetto all'equilibrio tra le aree costiere e quelle interne.

Il rischio che l'intento di riequilibrio territoriale si configuri come "apparente" si evidenzia ancora di più allorché con l'individuazione dei sette Piani Settoriali, con l'elenco dei progetti infrastrutturali da realizzarsi nel quinquennio, nonché con le proposte progettuali (perché tali solamente sono) di cui si è prodotta una serie di schede nell'ambito del cap. 9 del Rapporto Ambientale, si manifesta la "reale" vocazione del Piano di puntare su azioni strategiche infrastrutturali, che queste si superano completamente la logica concertativa dei Piani d'Ambito. Il Piano perde le caratteristiche di strumento di pianificazione e diventa tout-court una giustapposizione di progetti infrastrutturali che meriterebbero ciascuno un ampio approfondimento, non solo per le ricadute che determinano in sé, ma anche relativamente alla propedeuticità con cui dovessero realizzarsi. Infatti anche il rimando al PSP delle Grandi Opere (art. 46 c. 2 delle NTA) rende le scelte dei Progetti Infrastrutturali assunte in difformità all'art. 18 della L.R. 16/04, così come modificato dalla L.R. 1/11.

Tale considerazione di carattere generale non esime dall'osservare che tante opere previste nel PTCP meriterebbero ciascuna una disamina attenta, ma supportata da elaborati di dettaglio e soprattutto dalla verifica di coerenza con gli obiettivi strategici della proposta di Piano. Ci si riferisce in particolare alle perplessità che allo stato suscitano i tracciati viari in galleria della Costiera Amalfitana, i numerosi tracciati previsti nel territorio picentino e cilentano, alcune attrezzature di scala sovra comunale (in particolare il parco attrezzato nel Vallo di Diano con annesso autodromo), la Via delle Imprese e la Strada del Parco, entrambe nel Parco del Cilento, il

sistema portuale, dal porto commerciale di Salerno, ai porti turistici costieri. Tutte queste proposte nelle modalità con cui vengono presentate risultano inaccoglibili, a partire dall'assenza di strumenti ed indicatori di verifica della loro sostenibilità economica, sociale e ambientale e, come si è detto, in assenza di possibilità di verifica di conformità agli obiettivi strategici, traguadabili peraltro, anche attraverso la comparazione di opzioni alternative. Tutte queste opere richiederebbero infatti adeguati processi di Valutazioni Ambientali.

Il carattere di discrezionalità nella scelta si ravvisa anche nella particolare selezione dei Piani Settoriali da predisporre che, almeno in parte, si discostano dalle finalità precipue dello strumento di PTCP, così come normato dalla Legge. Va infatti segnalato che tra i Piani di Settore prospettati non compaiono ad esempio Programmi di riduzione della produzione dei rifiuti, né Programmi di riduzione delle attività estrattive, pur trattandosi di tematiche di estrema rilevanza ed impatto.

Anche con riferimento ai Campi Complessi del PTR, appare incomprensibile la definizione di scelte a cura dell'A.P. di Salerno che non siano frutto di una procedura di co-pianificazione a regia regionale. In particolare per la Costiera Amalfitana, dove è tuttora vigente il PUT della Penisola Sorrentina-Amalfitana, normato dalla L.R. 35/87, le proposte infrastrutturali avanzate nella Scheda 3 non appaiono neanche conformi alla disciplina urbanistica vigente.

In definitiva per tutti i piani e progetti sotto elencati:

- Piani d'Ambito con relative proposte progettuali
- Piani di Settore con relative proposte progettuali
- Elenco delle opere da realizzare nei prossimi cinque anni
- Progetti ricadenti nelle 10 schede di VI del Rapporto Ambientale (pag. 295 e segg.)

dei quali nella proposta di PTCP si traccia essenzialmente un'idea di massima, non è accoglibile l'ipotesi che il loro successivo procedimento di definizione possa essere esonerato dalle Valutazioni Ambientali, né che l'averli variamente elencati nel PTCP ne legittimi la realizzazione in assenza di una compiuta verifica di coerenza con la strategia di Piano.

Nel Rapporto Ambientale (p.271 e segg.) viene proposto un esempio metodologico per la comparazione di opzioni alternative alla localizzazione del Porto Commerciale di Salerno, con l'intento di rappresentare gli indicatori che potrebbero consentire di individuare la scelta più idonea.

Questa impostazione, sicuramente condivisibile, viene poi disattesa nel momento in cui nell'ambito delle disposizioni programmatiche riguardanti le infrastrutture ed i trasposti si propone il porto commerciale della Piana del Sele, indicandone la collocazione lungo il litorale del comune di Battipaglia unitamente a puntuali dati inerenti le caratteristiche dimensionali, prescindendo da una adeguata valutazione ambientale. Analoga disattenzione si rileva per quanto riguarda lo studio di incidenza di alcuni progetti, o meglio idee progetto, rispetto ai quali evidentemente non è dato conoscere nel dovuto dettaglio gli aspetti caratterizzanti indispensabili per poter esperire una Valutazione di Incidenza, né tantomeno l'individuazione delle idee progettuali è stata preceduta dalla comparazione delle possibili alternative al conseguimento dello specifico obiettivo.

Le opere in elenco sottoposte a Studio di Incidenza sono peraltro proposte già prospettate in passato e che hanno sempre avuto la ferma opposizione delle associazioni ambientaliste proprio perché non mutate da attente comparazioni di alternative e ricondotte nell'ambito di corrette procedure delle Valutazioni Ambientali. Ci si riferisce, in particolar modo, alle opere infrastrutturali proposte in Costiera Amalfitana, nel Cilento e nei Picentini. Tali opere ricadono non solo in Siti della Rete Natura 2000, ma anche in Parchi Regionali e Nazionali, pur tuttavia non risulta che siano frutto di intese con gli Enti che li amministrano. A tal proposito si eccepisce che invece all'art. 34 c. 3a) delle NTA si dichiara che il PTCP ha concluso intese con gli Enti Parco o facenti funzione per la pianificazione programmatica delle aree incluse nei perimetri di parco. Ma tali intese non vengono riportate tra gli allegati, dal momento che nel paragrafo finale delle NTA dal titolo "Intese" si ritrova solo un generico schema di intesa con il Consorzio ASI che non è né adeguatamente compilato, né tanto meno sottoscritto!

Non è pertanto da ritenersi ammissibile la surrettizia validazione di tali proposte semplicemente attraverso la presentazione negli allegati del PTCP di studi di incidenza prodotti, come peraltro affermato dagli stessi estensori del documento, in assenza di elaborati progettuali compiuti. Va inoltre considerato che tali proposte non sono nemmeno compiutamente inserite negli interventi infrastrutturali in programmazione nel prossimo quinquennio!

D'altra parte è ulteriormente da eccepirsi che l'aver trattato il tema della Valutazione d'Incidenza (cap. 9 del Rapporto Ambientale) solo con riferimento ad alcuni ristretti ambiti connessi agli

specifici progetti di cui sopra (10 schede) non può legittimare l'aver assolto alla realizzazione della procedura di Studio/Valutazione per il complessivo PTCP.


In conclusione, fermo restando le precisazioni fatte in premessa, anche con particolare riferimento all'art. 31 delle NTA che enuclea i Principi Generali, l'Associazione ritiene che la proposta di PTCP non ottemperi compiutamente ai principi di sostenibilità ambientale sanciti dal Sesto Programma Comunitario di Azione per l'Ambiente denominato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" che copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Tale Programma fonda sul Principio che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini.

Allo scopo uno degli strumenti pregnanti è la VAS, di cui si auspica vivamente si possano fare propri i principi informatori e per la cui attuazione si rimanda alle "Linee Guida - Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", risultato di un lavoro di dieci Regioni europee nell'ambito del Progetto Enplan (prodotto nell'ambito del Programma Comunitario Interreg IIIB MEDOCC), al fine di proporre risposte concrete alle domande:

- Che cosa significa sostenibilità ambientale?
- Quando un piano o programma si può definire sostenibile?
- Che cosa è la Valutazione Ambientale?
- Come si può integrare la Valutazione Ambientale nella pianificazione e programmazione?

con l'intento di facilitare l'applicazione di un effettivo ed efficace modello di pianificazione sostenibile.

Tale approccio è quello che ha sotteso le considerazioni e osservazioni prodotte e ci si augura che divenga di riferimento nel prosieguo delle attività connesse all'approvazione del PTCP di Salerno.

Il Presidente  
Dott. Michele Buonanno  




IPZS SpA - OFFICINA CV - ROMA



Cognome **BUONOMO**  
Nome **MICHELE**  
nato il **29/09/1959**  
(atto n. **77** P. **I S** **A**)  
a **PONTECAGNANO FAIANO SA**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **PONTECAGNANO FAIANO (SA)**  
Via **### IVR. UMBRIA n.7 scala B int.5**  
Stato civile **----**  
Professione **FUNZIONARIO**  
**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
Statura **1.78**  
Capelli **CASTANI**  
Occhi **VERDI**  
Segni particolari **----**

  
Firma del titolare   
**PONTECAGNANO FAIANO 03/01/2008**  
IL SINDACO  
D'Ordine del Sindaco  
**Orazio Gioffi**  
Collaboratore Amministrativo  
